

LA CERTIFICAZIONE MEDICA

Contributo a cura del professore Giovanni Paruto,
consigliere di Amministrazione Fondazione C. Rizzoli per le Scienze motorie,
partner Pontevecchio per il progetto MultiSport Educando

La sedentarietà, cioè l'inattività fisica è oggi più che mai riconosciuta come un fattore primario di rischio per la salute, alla pari del fumo di sigaretta, dell'ipertensione e di un livello elevato di colesterolo. Questo significa che l'esercizio fisico, in una palestra o per una attività sportiva, oltre ad essere importante per prevenire le malattie e per migliorare lo stile di vita è anche indispensabile come indirizzo terapeutico. L'aspetto più importante e imprescindibile, in qualsiasi programma di allenamento, è la qualità del personale. Gli utenti di una società sportiva e/o gli atleti, devono vivere il movimento e lo sport come un'esperienza positiva, percependo le attività svolte e i servizi utilizzati come momenti da vivere bene e mai da subire.

Ed è proprio per questo che personale qualificato come il laureato in Scienze motorie riesce a gestire le situazioni, a facilitare l'apprendimento, a supervisionare e quando la situazione lo richiede, ad essere co-attore, contribuendo ad incidere, attraverso lo sport, su un reale cambiamento dello stile di vita in ogni età.

Cosa si deve fare per intraprendere un'attività sportiva o un programma di attività fisica che dia la possibilità di raggiungere un buon livello di efficienza fisica in sicurezza? Il primo passo, in un soggetto sano e non, è sicuramente quello di ottenere l'autorizzazione, previa visita medica d'idoneità. Il risultato dell'idoneità medica potrebbe servire, al professionista nelle scienze motorie, sia per avere informazioni utili qualitative e quantitative nella somministrazione dell'esercizio fisico o nello sport che il soggetto intende praticare, sia (eventualmente), per stabilire o suggerire, quale potrebbe essere lo sport o l'attività da praticare più consona alla persona che, con l'esito della certificazione medica potrà inoltre verificare, l'esistenza o meno di fattori di rischio che a volte possono essere schermati da un soggettivo stato di benessere.

La visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica dell'attività sportiva è un adempimento di fondamentale importanza per la salvaguardia della incolumità dei praticanti sia sotto l'aspetto della regolarità della documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività sportiva che, in relazione alla responsabilità del dirigente sportivo.

E' da sottolineare che, la competenza, soprattutto in materia economica, è delegata alle Regioni, nell'ambito delle "leggi quadro" nazionali di riferimento e che pertanto possono verificarsi diversità sul territorio nazionale.

La normativa prevede in primo luogo la distinzione di due specifiche attività sportive: le agonistiche e le non agonistiche.

ATTIVITÀ AGONISTICA E CERTIFICAZIONE MEDICA

Gli sportivi che devono essere sottoposti al controllo di idoneità specifica sono:

- coloro che praticano attività agonistica (la qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI);
- i partecipanti ai Giochi della Gioventù qualificati per le fasi nazionali.

Le strutture preposte al rilascio del certificato di idoneità agonistica possono essere, in relazione a quanto previsto dalle varie normative regionali:

- a) Centri ASL/ASUR;
- b) Centri pubblici non ASL/ASUR (es. Università);
- c) Centri della FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana) convenzionati con la Regione;
- d) Centri privati convenzionati o accreditati.

Gli esami clinici e strumentali da effettuare sono i seguenti:

- 1) visita medica completa, comprendente la raccolta dell'anamnesi dell'atleta e l'esame dei grandi apparati (respiratorio, cardiaco, muscolo-scheletrico ...);
- 2) esame completo delle urine (che deve essere eseguito obbligatoriamente da un laboratorio di analisi);
- 3) elettrocardiogramma a riposo;
- 4) elettrocardiogramma dopo Step Test che consiste nel salire e scendere su un gradino di altezza variabile (30 cm per i bambini, 40 cm per le donne, 50 cm per gli uomini) al ritmo di 120 movimenti al minuto, per un tempo di 3 minuti; sulla base di questo test deve essere calcolato l'I.R.I. (indice rapido di idoneità), che fornisce informazioni sulla capacità di recupero dell'atleta;
- 5) spirometria, con determinazione della capacità polmonare statica e dinamica e della massima ventilazione volontaria;
- 6) acuità visiva .

Le attività sportive agonistiche si suddividono in due tipologie, a seconda dell'impegno necessario: gli sport di Tabella A, con impegno muscolare e cardiorespiratorio lieve o moderato, gli sport di Tabella B con impegno elevato. In base alla tabella di appartenenza vengono effettuati diversi tipi di accertamenti.

SPORT DI TABELLA A

Automobilismo Velocità, Motociclismo (Cross, Enduro, Trial, Velocità), Motonautica, Bob-Slittino, Tuffi, Automobilismo Regolarità, Bocce, Golf, Karting, Tiro con l'Arco, Tamburello, Tennis Tavolo.

SPORT DI TABELLA B

Atletica Leggera, Baseball e Softball, Basket, Calcio, Calcio a 5, Canoa e Kajak, Canottaggio, Ciclismo, Ginnastica, Hockey, Judo, Lotta, Nuoto, Pallamano, Pallanuoto, Pallavolo, Pesistica, Pugilato, Rugby, Scherma, Sci, Vela, Sport Equestri, Sport Subacqueei, Tennis.

In particolare, per gli sport di Tabella B tutti i suddetti esami sono obbligatori mentre per gli sport compresi nella Tabella A non sono richiesti gli esami sopra indicati ai punti 4 e 5.

Inoltre, per alcuni sport come il Pugilato, le Attività Subacquee, la discesa libera nello Sci alpino, al fine di escludere la presenza di patologie specifiche che potrebbero arrecare possibili danni causati dalla pratica, la legge prevede ulteriori esami specialistici di protocollo (ad es. visita otorinolaringoiatrica, elettroencefalogramma, visita neurologica ecc.).

L'età dell'obbligo della certificazione di idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica è stabilita dalle singole Federazioni che inquadrano in maniera differente, da questo punto di vista, i settori agonistici.

Al termine della visita lo specialista rilascia una certificazione che può essere di:

- idoneità, in caso di assenza di controindicazioni alla pratica sportiva specifica;
- non idoneità, in caso di presenza di controindicazioni assolute o temporanee alla pratica sportiva specifica. La non idoneità deve essere comunicata dallo specialista alla ASL di appartenenza dell'atleta, alla Regione, alla Federazione sportiva, all'atleta stesso ed alla società, la quale deve immediatamente sospendere l'atleta da qualsiasi attività, anche dagli allenamenti;
- sospensione, se sono ritenuti necessari ulteriori accertamenti strumentali per la formulazione del Giudizio, da effettuarsi entro 60 giorni dalla richiesta.

VALIDITÀ DEL CERTIFICATO MEDICO

Il certificato di idoneità sportiva agonistica è specifico, con indicazione dello sport per cui è stata concessa l'idoneità e quindi può essere utilizzato solo per quello sport in particolare, anche se, in occasione della visita di idoneità, in base alla richiesta effettuata dalla società sportiva e/o dall'atleta, lo specialista può rilasciare tanti certificati quanti sono gli sport praticati.

Il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, per gli sport della tabella B, vale un anno dalla data della sua emissione; per gli sport di Tabella A, la validità è biennale.

La responsabilità delle società/associazioni sportive: obblighi e consigli

- a) subordinare la partecipazione degli atleti alle attività sportive agonistiche (gare ed allenamenti) alla presentazione del certificato di idoneità previsto dalla legge (obbligo);
- b) conservare in formato originale i certificati di idoneità dei propri atleti agonisti tesserati (obbligo). Quanto al periodo di tempo si consiglia di equipararsi a quanto richiesto dalla legge ai medici sportivi (5 anni);
- c) predisporre la prima visita sportiva prima del tesseramento alla Federazione/EPS degli atleti (consigliato);
- d) verificare che sulla certificazione di idoneità sia riportato il codice identificativo regionale del medico che ha effettuato la visita (obbligo);
- e) rifiutare ai fini della pratica delle attività sportive agonistiche e non agonistiche i certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati dalla normativa vigente (obbligo);
- f) tenere uno scadenziario, costantemente aggiornato, con le date in cui devono essere effettuati i rinnovi delle visite mediche (consigliato).

L'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA

Mentre la normativa riguardante l'attività agonistica è sufficientemente chiara e di facile interpretazione, per quanto riguarda la normativa che definisce le attività soggette a certificazione il quadro è quanto mai di difficile interpretazione e può indurre ad errori i soggetti somministratori di tali attività.

Il Decreto ministeriale del 24 aprile 2013 e le linee guida del Ministro della Salute hanno definito attività sportive non agonistiche quelle praticate da:

- alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- da coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
- da coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Tutti hanno quindi l'obbligo di sottoporsi a visita medica.

Inoltre, occorre aggiungere che la Circolare ministeriale del 17 giugno 2015, con riferimento alla definizione di attività sportiva non agonistica di cui sopra ha chiarito che:

- per "coloro" si intendono le persone fisiche tesserate;
- la definizione riguarda esclusivamente i tesserati in Italia (la stessa non è pertanto rivolta agli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando questi ultimi partecipano ad attività non agonistiche che si svolgono in Italia).

Inoltre, la predetta Circolare ministeriale ha stabilito che, il CONI ha provveduto ad impartire idonee indicazioni alle Federazioni sporti-

ve nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, affinché distinguano, nell'ambito delle attività non agonistiche:

- a) i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate (obbligati alla certificazione sanitaria);
- b) i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
- c) i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.

L'art. 4, comma 10 septies, del Decreto Legge 31 agosto, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 ottobre 2013, n. 125), modificando il comma 2 dell'art. 42 bis del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, ha stabilito che i certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, possono essere rilasciati soltanto:

- dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti;
- dal medico specialista in medicina dello sport;
- dai medici della Federazione Medico Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale.

Il protocollo di visita cui il soggetto obbligato deve sottoporsi, al fine di ottenere la certificazione, è definito dalle Linee-guida del Ministero della Salute dell'8 agosto 2014, le quali prevedono:

- a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
- b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
- c) un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato, con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

Il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

Il modello del certificato è predefinito ed ha validità annuale, con decorrenza dalla data di rilascio.

IL CERTIFICATO PER L'ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA

Per l'esercizio di attività ludico motoria non è obbligatoria la certificazione medica, in quanto l'art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98) ha soppresso l'obbligo di certificazione precedentemente introdotto dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Pertanto la certificazione medica per l'esercizio di tale attività è facoltativa, anche se è spesso richiesta da società o associazioni sportive a fini assicurativi.

Al fine di comprendere cosa si intende per attività ludico motoria occorre fare riferimento alla definizione prevista dall'art. 2 del Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, secondo cui essa è rappresentata dall'attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.

Conseguentemente le società sportive, per avere una visione complessiva degli obblighi e degli adempimenti cui sono tenute, dovranno verificare le normative regionali di riferimento, oltre che le eventuali prescrizioni previste ai fini dell'affiliazione dalle singole Federazioni Sportive/Enti di Promozione Sportiva.

Il Comitato Olimpico Nazionale, in ottemperanza a quanto previsto dal Ministero della Salute con nota esplicativa del 16 giugno 2015 e successiva nota integrativa del 28 ottobre 2015, ha emanato, in data 10 giugno 2016, una circolare contenente le indicazioni che devono essere seguite dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, al fine di uniformare il proprio regime normativo concernente la certificazione sanitaria relativa all'attività sportiva non agonistica.

In particolare, la circolare del CONI ha lo scopo di stabilire quali tesserati hanno l'obbligo della certificazione medico sportiva, per l'esercizio di attività sportiva non agonistica, tra le seguenti categorie:

- a) tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;
- b) tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
- c) tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.

Di seguito vedremo, con riferimento alle suddette categorie di tesserati quanto specificato dal CONI.

a) tesserati che svolgono attività sportiva regolamentata: questa categoria di tesserati è soggetta all'obbligo del certificato medico sportivo per attività non agonistica, secondo quanto previsto dal D.M. 24 aprile 2013, dall'art. 42 bis della Legge 9 agosto 2013, n. 98 e dalle linee guida del Ministero della Salute dell'8 agosto 2014.

Il CONI ha precisato che rientrano nell'ambito della suddetta categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non svolgenti attività agonistica (per il cui esercizio l'obbligo di certificazione medica è imposto dal D.M. 18 febbraio 1982), che svolgono attività organizzate dallo stesso CONI oppure da società od associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva;

b) tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico: i tesserati appartenenti a questa categoria non sono tenuti all'obbligo di certificazione sanitaria, tuttavia il CONI raccomanda di sottoporsi ad un controllo medico prima dell'avvio dell'attività sportiva.

Nello specifico rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività sportive caratterizzate dall'assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare, organizzate dallo stesso CONI oppure da società od associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.

In particolare la circolare fornisce un elenco di discipline che si ritengono caratterizzate dall'assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare. Tali discipline sono: discipline degli sport di tiro (tiro a segno, tiro a volo, tiro con l'arco, tiro dinamico sportivo); discipline del biliardo sportivo; discipline delle bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce; discipline del bowling; discipline del bridge; discipline della dama; discipline dei giochi e sport tradizionali (discipline regolamentate dalla FIGEST); discipline del golf; discipline della pesca sportiva di superficie, ad eccezione della specialità del long casting e del big game (pesca d'altura); discipline degli scacchi;

disciplina del curling e dello stock sport.

Oltre alle discipline in elenco rientrano in questa categoria tutte le altre attività facenti capo alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva il cui impegno fisico sia evidentemente minimo (come ad esempio l'aeromodellismo, le imbarcazioni radiocomandate, l'attività sportiva cinotecnica).

Quindi, spetterà alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva il compito di individuare le attività sportive il cui impegno fisico sia evidentemente minimo.

c) tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti). Non sono sottoposti all'obbligo della certificazione medica le persone fisiche dichiarate "non praticanti" dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche per il tramite della società o associazione sportiva affiliata. La circolare CONI specifica che tale qualità deve essere espressa all'atto del tesseramento, con inserimento del tesserato in un'apposita categoria all'uopo istituita dalla stessa società tesserante.

In conclusione quindi, sono soggetti all'obbligo della certificazione medica: i tesserati che praticano attività sportiva agonistica e i tesserati che praticano attività sportiva non agonistica, che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere b) e c).

Inoltre, tutte le attività svolte ed organizzate da enti non riconosciuti dal CONI, nonché da società commerciali che gestiscono impianti sportivi sono, secondo un'interpretazione letterale della norma, non soggette all'obbligo di richiesta di certificazione medica.

La questione è di primaria importanza in quanto l'obbligatorietà o meno del rilascio del certificato assume risvolti determinanti in materia di responsabilità civile e penale nonché sotto il profilo assicurativo .

Sempre più spesso si verificano situazioni in cui, anche al fine di non richiedere allo sportivo il sostenimento della spesa relativa al certificato, le strutture sportive (palestre, piscine, circoli sportivi) e/o gli organizzatori di tornei amatoriali richiedono il rilascio, in luogo del certificato previsto per legge, di una autocertificazione di stato di buona salute e/o di una dichiarazione di scarico di responsabilità nei confronti della struttura sportiva/ente organizzatore.

Deve essere chiaro che tale modus operandi è:

- illegittimo, in quanto tale fattispecie non rientra tra quelle tassativamente elencate dalle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione;

- illegittimo in quanto, con la dichiarazione liberatoria, lo sportivo accetta, in sostanza, la possibilità che dallo svolgimento dell'attività sportiva possa derivargli un danno, rinunciando ex ante a richiedere all'ente/comitato organizzatore qualsiasi risarcimento a fronte di tale danno.

Tuttavia tale rinuncia appare vietata ai sensi dell'art. 5 del c.c. "atti di disposizione del proprio corpo" ed inutile, in quanto o ci si trova in situazioni in cui il certificato medico non è richiesto obbligatoriamente dalla legge, ovvero, se tale certificato è obbligatorio, nessuna dichiarazione di scarico di responsabilità può sostituirlo. Ovviamente, il problema non si pone neppure per chi esercita attività agonistica.